



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Via Nuova n. 1- Tel. 0736/304122-304457 fax 0736/304463- P.Iva 00364960443
e.mail: com. maltignano @provincia.ap.it

Prot. n. 37/2018 Ord.

Prot. 0004012 / Gen.

ORDINANZA DI ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA NUOVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il programma pervenuto a questo Comune da parte del Club “Vespa Club Val Vibrata ” pervenuto a questo Comune in data 23/02/2018 e assunto al protocollo 0001676 con il quale si intende svolgere un raduno di auto e moto storiche il giorno 13/05/2018 in questo Comune;

Visto che per i preparativi della manifestazione occorre uno spazio idoneo, senza intralcio di auto in sosta e/o in circolazione negli spazi richiesti dal Club;

Visti gli articoli 5 --7 e 159 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 267/00;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 495/92;

Visto il decreto sindacale di responsabilità del servizio n. 17/3764 del 29/05/2014 reso ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 267/00;

Premesso quanto sopra

ORDINA

di istituire, il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, ai veicoli di ogni ordine e grado escluso delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso nei seguenti giorni:

VIA NUOVA

DOMENICA

13/05 /2018 dalle ore 07:00 ALLE ORE 13:00

Gli utenti della strada compresi i residenti, con esclusione delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso nonche’ gli esercenti la professione sanitaria per l’espletamento delle proprie mansioni, **sono tenuti al rigoroso rispetto della predetta prescrizione** che sara’ resa nota mediante collocazione di apposita segnaletica verticale mobile a cura del preposto servizio Comunale nelle 48 ore antecedenti le suddette prescrizioni di divieto.

Ai sensi **dell'art. 159 Comma 1° lettera d) del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285** - Nuovo Codice della Strada - i veicoli di qualsiasi tipo lasciati in sosta vietata nell' area di circolazione in cui insiste la manifestazione e che costituiscono intralcio alle stesse, verranno rimossi d'autorità.

A norma dell'art.3, comma 4. della L. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere **entro 60 giorni** dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Marche.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, puo' essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

I contravventori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni di leggi e regolamenti.

Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Maltignano li 11/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SINDACO

(Dott. Armando Falcioni)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993*